

ALLEGATO A

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

EMERGENZA COVID -19

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 26 bis del "Regolamento per la disciplina del Tassa sui Rifiuti" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 04/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2015, n. 15 del 21/04/2016, n. 8 del 11/03/2019 e n. 32 del 30/07/2020, con il presente atto sono disciplinate le agevolazioni TARI alle Utenze non domestiche che hanno sospeso la propria attività a seguito dei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Articolo 1 - Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione si articola nella riduzione in percentuale della parte variabile e della parte fissa della tariffa della TARI dell'anno 2020 la cui misura è definita nell'art. 2 del presente disciplinare.
2. Le agevolazioni previste dal presente atto sono finanziate con apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa.
3. Per l'individuazione delle categorie economiche aventi diritto alle agevolazioni si fa riferimento agli allegati della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020;
4. Per avere diritto all'agevolazione il richiedente deve:
 - aver effettivamente sospeso la propria attività a seguito dei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e la suddetta condizione deve risultare da idonea documentazione amministrativo/contabile;
 - essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa ai cinque anni precedenti l'anno di presentazione della richiesta, ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di definizione agevolata previste dalle normative vigenti.

Articolo 2 - Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è determinata nelle seguenti misure:
 - a) Esenzione della quota variabile della tariffa commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell'attività (e comunque nell'ambito del periodo massimo fissato dai provvedimenti governativi) per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione obbligatoria e ricomprese nelle tabelle 1a e 1b dell'allegato A alla delibera ARERA 158/2020/R/RIF;
 - b) Riduzione del 70% della quota variabile della tariffa commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell'attività (e comunque nell'ambito del periodo massimo fissato dai provvedimenti governativi) per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione parziale e/o sospese su base volontaria ricomprese nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato A alla delibera

ARERA 158/2020/R/RIF a condizione che detta sospensione risulti da idonea documentazione amministrativo/contabile;

- c) Riduzione del 30% della quota fissa della tariffa commisurata agli effettivi giorni di sospensione (e comunque nell'ambito del periodo massimo fissato dai provvedimenti governativi) per le utenze non domestiche ricomprese nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell'allegato A alla delibera ARERA 158/2020/R/RIF.

Articolo 3 - Limiti

1. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare nel bilancio di previsione 2020.
2. Qualora le richieste di riduzione eccedano la disponibilità delle risorse stanziare, l'amministrazione, con atto della Giunta Comunale, potrà provvedere alla revisione della misura delle agevolazioni.

Articolo 4 - Richiesta di applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento dovranno essere richieste dall'utente con apposita istanza. L'istanza deve contenere l'autodichiarazione che l'attività è stata sospesa e deve altresì indicare il periodo della sospensione.
2. L'istanza dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e che verrà messo a disposizione presso l'Ufficio Tributi, lo Sportello Unico Integrato e nel sito internet del Comune di Foligno.
3. L'istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio. L'istanza può essere inviata tramite raccomandata, PEC, o essere presentata direttamente presso lo sportello unico integrato.

Articolo 5 - Sospensione

1. Per i soggetti aventi i requisiti che danno diritto all'agevolazione e che presentino regolare richiesta entro il termine di cui sopra è sospesa la riscossione dell'avviso del secondo acconto della TARI per l'anno 2020.
2. Gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di pagamento del saldo della TARI contenente anche la quota dell'acconto non versato, ricalcolati tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti eseguiti.

Articolo 6 - Controlli

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla legge vigente; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione, l'Amministrazione comunale pronuncerà l'atto di decadenza dal beneficio ed effettuerà il recupero dell'agevolazione economica indebitamente usufruita dal dichiarante.
3. La dichiarazione mendace comporta altresì il divieto di accesso a contributi, finanziamenti, ed agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di adozione dell'atto di decadenza.

Articolo 7 - Norme di chiusura

1. Con appositi atti dirigenziali saranno approvati il bando recante le modalità per la presentazione delle richieste di agevolazione e l'elenco dei soggetti aventi diritto all'agevolazione.
2. I criteri di agevolazione previsti dal presente disciplinare si applicano alla Tassa sui rifiuti per l'anno 2020.